

SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE E ATA

**EFFETTI SANZIONATORI
(RINUNCE E ABBANDONI)**

PERSONALE DOCENTE

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) E GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS)

SUPPLENZE AL 31/8 E AL 30/6 – POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

SANZIONI – MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA– GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante <u>che non presenta la domanda</u> con procedura informatizzata: non potrà essere convocato per incarichi al 31/8 o al 30/6, anche per disponibilità sopraggiunte , dalle GAE e dalle GPS per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo. La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto , per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: • sia per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite; • sia per le supplenze brevi.

SANZIONI – MANCATA/PARZIALE ESPRESSIONE DI SEDI/CLASSI DI CONCORSO/POSTO – GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante <u>che presenta la domanda e non indica tutte le sedi della propria provincia o non indica tutte le classi di concorso/tipologia di posto</u> : sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza. <u>Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (non potrà essere convocato neanche per disponibilità sopraggiunte).</u> La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto , per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: • sia per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite; • sia per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

Supplenze personale docente e ATA: effetti sanzionatori

SANZIONI – RINUNCIA O MANCATA PRESA DI SERVIZIO - GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante che rinuncia all'assegnazione della supplenza o non assume servizio: non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, <u>nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto</u>, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso. N.B. La sanzione <u>non si applica</u> qualora l'aspirante sia già in servizio per unasupplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle GAE/GPS.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: • solo per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

SANZIONI - ABBANDONO DEL SERVIZIO - GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
Il docente che assume servizio e, per qualsiasi motivo, <u>anche giustificato</u>, lo abbandona in corso d'anno: non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, <u>nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto</u>, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. La sanzione si applica per l'a.s. 2024/25 e 2025/26.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: • solo per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.)

GRADUATORIE DI ISTITUTO

SANZIONI – RINUNCIA/MANCATA PRESA DI SERVIZIO/NON RISPOSTA – POSTO COMUNE – GI

SANZIONI	ESEMPIO – COSA POSSO FARE
Il docente che, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma: - rinuncia alla supplenza, <i>oppure</i> - non assume servizio dopo l'accettazione <i>oppure</i> non risponde, nei termini previsti, alla convocazione perde la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione non si applica se il docente al momento della proposta abbia già fornito accettazione per altra supplenza	L'aspirante inserito nella specifica graduatoria di istituto per A11 e per il posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per l'A11, non sarà più convocato da quella specifica graduatoria di istituto, per l'anno scolastico di riferimento, anche dal posto di sostegno del II grado. Può accettare eventuali supplenze da classi di concorso/altre tipologia di posto di altro grado.

SANZIONI – RINUNCIA/MANCATA PRESA DI SERVIZIO/NON RISPOSTA – SOSTEGNO – GI

SANZIONI	ESEMPIO – COSA POSSO FARE
Il docente che, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma: - rinuncia alla supplenza <i>oppure</i> - non assume servizio dopo l'accettazione <i>oppure</i> non risponde, nei termini previsti, alla convocazione perde la possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione si applica esclusivamente al docente specializzato su posto di sostegno.	L'aspirante inserito nella specifica graduatoria di istituto per A11, A12 e posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per il posto di sostegno, non sarà più convocato da quella specifica graduatoria di istituto, per l'anno scolastico di riferimento, anche dalla A11 e dalla A12. Può accettare eventuali supplenze da altre classi di concorso/altre tipologia di posto di altro grado.

SANZIONI – ABBANDONO DEL SERVIZIO

SANZIONI	COSA POSSO FARE
Il docente che assume servizio e, per qualsiasi motivo, <u>anche giustificato</u>, lo abbandona in corso d'anno: perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione. La sanzione si applica per l'a.s 2024/25 e 2025/26.	È possibile essere convocati dalle GPS per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione.

SANZIONI – SUPPLENZE FINO AI 10 GIORNI - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Le sanzioni così come sono state indicate si applicano anche ai docenti delle scuole dell'infanzia e primaria che hanno dichiarato a propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

PERSONALE ATA

RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO E ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GRADUATORIA PERMANENTE

Azioni	Conseguenze
RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO	La rinuncia ad una supplenza al 31/8 o al 30/6 o la mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, comportano: - la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze al 31/8-30/6 dalle graduatorie permanenti per l'anno scolastico in corso.¹ <i>Resta la possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.</i>
ABBANDONO DEL SERVIZIO	L'abbandono del servizio, senza giustificato motivo, comporta: - la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

¹ Il riferimento relativo all'applicazione della sanzione anche all'anno scolastico successivo contenuto nel D.M. 430/2000 risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano ogni anno.

**RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO/ABBANDONO DEL SERVIZIO
DA GRADUATORIA DI ISTITUTO**

RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO	La rinuncia ad una proposta contrattuale, o sua proroga o conferma, o la mancata assunzione in servizio <u>non comporta alcun effetto.</u>
ABBANDONO DEL SERVIZIO	L'abbandono della supplenza, senza giustificato motivo, comporta: - La perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, <u>per l'anno scolastico in corso.</u>

LASCIARE UNA SUPPLENZA PER ALTRA SUPPLENZA: I CASI

Per altra fino ad almeno il 30/6

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al 30/6 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino ad almeno il 30/6.

Lasciare GI per Graduatoria Provinciale

Il personale in servizio per supplenze conferita dalle graduatorie istituto ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro conferito dalle Graduatorie Provinciali (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla durata).

Per altra fino al 30/6-31/8 di diverso profilo

Il personale in servizio per supplenze fino al 30/6 o 31/8 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro al 30/6 o 31/8 **solo se per diverso profilo professionale purché ciò avvenga prima della presa di servizio.**²

Lasciare lo spezzone orario per posto intero

È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, **purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.**

² Dal 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30/6 o 31/8 per altra al 30/6 o al 31/8 relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza. In tale caso, non essendo ravvisabile nessuna normativa che vieti tale possibilità, si invitano tutti gli interessati a rivolgersi alle nostre strutture territoriali per una valutazione legale della specifica fattispecie.